ALTA AUTORITA'

DECISIONI

DECISIONE N° 2-57
del 26 gennaio 1957
che istituisce un mecanismo finanziario suscettibile di assicurare l'approvvigionamento regolare di rottame del mercato comune

L'ALTA AUTORITA',

Visto l'articolo 53 1° comma, b), del Trattato;

Visti gli articoli 65, § 2 e 80 del Trattato;

Vista la decisione N° 14-55 del 26 marzo 1955 che instaura un meccanismo finanziario suscettibile di assicurare l'approvvigionamento regolare di rottame del mercato comune *(Gazzetta Ufficiale della Comunità del 30 marzo 1955, p. 685)*, modificata con decisione N° 24-55 del 14 giugno 1955 *(Gazzetta Ufficiale della Comunità del 14 giugno 1955, p. 805)* e prorogata con le decisioni N° 10-56 del 7 marzo 1956, N° 24-56 del 22 giugno 1956 e N° 31-56 del 10 ottobre 1956 *(Gazzetta Ufficiale della Comunità del 15 marzo; 27 giugno e 18 ottobre 1956, pp. 81, 165 e 308)*;

Vista la decisione N° 26-55 del 20 luglio 1955 sulle modalità d'applicazione del meccanismo finanziario inteso a realizzare economie di rottame grazie ad un maggior consumo di ghisa *(Gazzetta Ufficiale della Comunità del 26 luglio 1955, p. 869)*, prorogata con le decisioni N° 10-56 del 7 marzo 1956, N° 24-56 del 22 giugno 1956 e N° 31-56 del 10 ottobre 1956 *(Gazzetta Ufficiale della Comunità del 15 marzo, 27 giugno e 18 ottobre 1956, pp. 81, 165 e 308)*;

Vista la decisione N° 3-56 del 15 febbraio 1956 relativa alle modalità di applicazione del meccanismo finanziario inteso a realizzare economie di rottame grazie ad un maggior consumo di acciaio Thomas liquido al forno elettrico *(Gazzetta Ufficiale della Comunità del 22 febbraio 1956, p. 17)*, prorogata con le decisioni N° 10-56 del 7 marzo 1956, N° 24-56 del 22 giugno 1956 e N° 31-56 del 10 ottobre 1956 *(Gazzetta Ufficiale della Comunità del 15 marzo, 27 giugno e 18 ottobre 1956, pp. 81, 165 e 308)*;

Considerando che la situazione del mercato del rottame continua a rendere necessaria l'importazione di rottame proveniente da paesi terzi e l'utilizzazione di rottame di demolizione navale e d'altro ricupero oneroso, così come una perequazione dei prezzi di tali rottami per assicurare un approvvigionamento regolare ad un prezzo ragionevole;

Considerando che a questo scopo è necessario mantenere sotto la responsabilità dell'Alta Autorità il sistema d'acquisti in comune nei paesi terzi e di perequazione introdotto con la decisione N° 14-55;

Considerando tuttavia che, avuto riguardo alla consumazione crescente di rottame, il sistema praticato fino ad oggi dev'essere miglio-

rato in modo da stimolare l'economia di rottame senza peraltro rendere più difficile la creazione di nuove capacità di produzione d'acciaio;

Considerando che a questo scopo le imprese consumatrici di rottame devono essere tenute a pagare, oltre al contributo calcolato fino ad oggi, un contributo complementare periodicamente in aumento e nella misura in cui il loro consumo di rottame supera il loro consumo durante un periodo di riferimento; alle diverse imprese è lasciata la scelta di tale periodo, entro limiti oggettivi, per tener conto delle loro particolarità;

Considerando che la diminuzione della messa al mille di rottame, per ciascun tipo d'apparecchio e procedimento di fabbricazione, avrà come conseguenza una riduzione del contributo complementare;

Considerando d'altra parte che provvisoriamente, per la durata di sei mesi, è opportuno che continuino a sussistere gli altri meccanismi creati a norma delle decisioni N° 26-55 e N° 3-56 per economizzare rottame, grazie all'aumento della messa al mille di ghisa, da un lato, e di acciaio Thomas liquido al forno elettrico, dall'altro;

Considerando che tali decisioni debbono tuttavia essere modificate in modo che le modalità di conteggio siano in armonia con la nuova disciplina della perequazione del rottame importato;

Su parere conforme unanime del Consiglio dei Ministri per quanto concerne l'instaurazione e la proroga dei meccanismi di perequazione,

DECIDE:

Articolo 1

1. E' instaurato un meccanismo finanziario che consente, da una parte, di assicurare la perequazione del rottame importato dai paesi terzi, e, dall'altra, di realizzare delle economie di rottame.

2. Il funzionamento del meccanismo suddetto è affidato — sotto la responsabilità dell'Alta Autorità ai sensi dell'articolo 15 della presente decisione — all'Ufficio Comune dei Consumatori di rottame (qui di seguito denominato «Ufficio Comune» e alla Cassa di perequazione per il rottame importato (qui di seguito denominata «Cassa»), istituiti con atti notarili del 24 aprile 1953.

Articolo 2

Le imprese di cui all'articolo 80 del Trattato, che consumino rottame, sono obbligatoriamente tenute al versamento di contributi necessari per:

a) effettuare la perequazione del rottame importato dai paesi terzi o assimilato ai sensi del seguente articolo 10-*c*);

b) costituire i fondi necessari all'acquisto di rottame nei paesi terzi per conto di consumatori da designare ulteriormente, essendo peraltro inteso che al finanziamento sarà di regola provveduto mediante ricorso ai mezzi di credito usuali;

c) consentire di accordare un premio per il rottame economizzato grazie ad una maggiore utilizzazione di ghisa.

Articolo 3

1. Il contributo di ciascuna impresa è ottenuto applicando per ciascun periodo di conteggio:

a) un tasso di base al suo consumo di rottame d'acquisto, determinato dal seguente articolo 4 § 2 ed, eventualmente,

b) un tasso complementare al suo consumo esuberante di rottame d'acquisto, determinato dall'articolo 5 seguente.

2. Il periodo di conteggio è di tre mesi consecutivi; il primo periodo decorre dal 1° febbraio 1957.

Articolo 4

1. Il consumo globale di rottame nel corso di un periodo determinato è uguale alla somma dei tonnellaggi:

— delle risorse proprie globali e

— degli arrivi di rottame d'acquisto,

aumentata in misura corrispondente alla diminuzione delle scorte, o diminuita in misura corrispondente all'accrescimento delle scorte e, eventualmente, alle consegne di rottame venduto e/o ceduto.

2. Il consumo di rottame di acquisto durante il periodo di conteggio è uguale alla quantità indicata nel numero precedente, diminuita in misura corrispondente:

— alle risorse proprie globali,

— alla diminuzione delle scorte.

3. Il consumo di rottame d'acquisto durante il periodo di riferimento previsto nell'articolo 6 della presente decisione è uguale ai quantitativi ricevuti di rottame d'acquisto, aumentati o diminuiti in misura corrispondente alla diminuzione o rispettivamente all'accrescimento delle scorte.

Articolo 5

Il consumo esuberante di rottame d'acquisto è uguale all' eccesso di consumo del rottame d'acquisto nel corso del periodo di conteggio rispetto al consumo di riferimento in rottame d'acquisto.

Articolo 6

1. Il consumo di riferimento di ciascuna impresa in rottame d'acquisto è la metà del consumo di rottame d'acquisto nel corso di un periodo di sei mesi di calendario, compresi in sette mesi consecutivi, scelto dall'impresa tra il 1° gennaio 1953 e il 31 gennaio 1957; a tale consumo vanno aggiunti eventualmente i tonnellaggi che sono stati oggetto di premio a norma delle decisioni N° 26-55 e N° 3-56 durante lo stesso periodo.

Per gli apparecchi e procedimenti di fabbricazione entrati in attività nel corso del periodo di riferimento scelto e che, di conseguenza, hanno solo un riferimento incompleto, gli elementi per il calcolo del consumo di riferimento del rottame d'acquisto sono rettificati applicando ad un periodo di regime normale la regola proporzionale; la messa al mille di riferimento è quella che è servita per il calcolo del consumo senza distinzione di qualità di rottame.

2. Per gli apparecchi e procedimenti di fabbricazione entrati in servizio dopo il periodo di riferimento e prima del 1° febbraio 1958, saranno applicate le regole seguenti:

— esistenti: il consumo di riferimento in rottame d'acquisto e la messa al mille di riferimento sono calcolati in proporzione a quelli degli stessi tipi d'apparecchio e procedimenti di fabbricazione dell'impresa in questione;

— per gli altri tipi d'apparecchio e procedimenti di fabbricazione: il consumo di riferimento in rottame d'acquisto è uguale alla produzione di ghisa o d'acciaio greggio durante un periodo di regime normale di tre mesi, moltiplicata per la messa al mille media ponderata della Comunità a norma dell'articolo 9, I° comma della presente decisione; la messa al mille di riferimento è la messa al mille media ponderata della Comunità a norma dell'articolo 9, I° comma della presente decisione;

— per i tipi d'apparecchio e procedimenti di fabbricazione per i quali non esiste riferimento nella Comunità fra il 1° gennaio 1953 ed il 31 gennaio 1957, il consumo di riferimento in rottame d'acquisto e la messa al mille di riferimento saranno fissati sulla base d'un esame da parte dell'Alta Autorità dei dati forniti dall'impresa in questione.

3. Per gli apparecchi e procedimenti di fabbricazione entrati in servizio dopo il 31 gennaio 1958, saranno applicate le seguenti regole:

— il consumo di riferimento di rottame d'acquisto è nullo;

— la messa al mille di riferimento è determinata secondo le stesse regole enunciate al N° 2 del presente articolo.

Articolo 7

Salvo deroga, al consumo di rottame d'acquisto e parimenti al consumo esuberante di rottame d'acquisto va eventualmente aggiunto l'accrescimento delle scorte di rottame dell'impresa in questione al termine di un periodo di conteggio rispetto al livello esistente al principio dello stesso periodo di conteggio.

Articolo 8

Il tasso complementare è fissato in percentuale del tasso di base dei contributi:

allo 0 % per il periodo che va dal 1° febbraio al 31 luglio 1957;

al 25 % per il periodo che va dal 1° agosto al 31 ottobre 1957;

al 50 % per il periodo che va dal 1° novembre 1957 al 31 gennaio 1958;

al 75 % per il periodo che va dal 1° febbraio al 30 aprile 1958 e

al 100 % a decorrere dal 1° maggio 1958.

Articolo 9

E'concessa una riduzione sul contributo al tasso complementare per la parte di consumo esuberante imputabile a ciascun tipo di apparecchio e procedimento di fabbricazione, in funzione,

— sia della percentuale di cui l'impresa ha diminuito, eventualmente, la propria messa al mille, senza distinzione della qualità di rottame, rispetto a quella del periodo di riferimento, e

— sia della percentuale di cui la propria messa al mille, senza distinzione della qualità di rottame, è inferiore, eventualmente, alla messa al mille media ponderata della Comunità, così come risulta dai dati di riferimento dichiarati dalle imprese per il medesimo tipo d'apparecchio e procedimento di fabbricazione.

La percentuale della riduzione è uguale a cinque volte ciascuna delle percentuali di cui sopra, senza poter complessivamente superare il 100 % del contributo al tasso complementare.

Tuttavia, la parte di consumo esuberante imputata, a norma del precedente articolo 7, in ragione di un accrescimento delle scorte, non beneficia di alcuna riduzione.

La parte imputabile ai vari tipi di apparecchi e procedimenti di fabbricazione nel consumo esuberante è proporzionale alla loro parte nel consumo globale dell'impresa durante lo stesso periodo.

Articolo 10

Ai fini dell'applicazione della presente decisione:

a) il rottame trasformato per conto terzi in ghisa o in acciaio è assimilato al rottame d'acquisto;

b) i tonnellaggi d'acquisto di rottame di acciai legati:

— non sono assoggettati al pagamento dei contributi;

— non beneficiano della perequazione;

— sono considerati per la determinazione dei consumi e delle messe al mille;

— non sono considerati per la determinazione del livello delle scorte;

c) alcuni tipi di rottame ricuperato nella Comunità, quale il rottame da demolizioni navali e altro rottame oneroso, possono, essere assimilati al rottame importato dai paesi terzi;

d) nel caso di imprese che comprendano una fonderia d'acciaio, la parte proporzionale di consumo di rottame d'acquisto, corrispondente alla parte di produzione di acciaio greggio da fonderia, nella produzione totale di acciaio greggio per tipo d'apparecchio o procedimento di fabbricazione;

— non è assoggettata al pagamento dei contributi;

— non è ammessa al beneficio della perequazione.

Articolo 11

1. L'Ufficio Comune è competente a formulare proposte alla Cassa, e quest'ultima è competente per statuire in merito:

a) ai quantitativi da prendere in carico per la perequazione:

— di rottame importato dai paesi terzi,

— di rottame assimilato ai sensi dell'articolo 10-*c)*;

b) alle condizioni alle quali è subordinato il beneficio della perequazione, in particolare quella di utilizzare in talune regioni della Comunità il rottame importato o assimilato nel quadro di previsioni d'insieme, periodicamente rivedute in funzione della situazione dell'approvvigionamento nelle varie parti della Comunità. Nello stabilire queste previsioni d'insieme e nel determinare l'attribuzione della perequazione, dev'essere osservato il seguente ordine di precedenza:

— correzione degli scarti costatati tra le previsioni e le realizzazioni effettive,

— copertura dei normali bisogni di consumo,

— ricostituzione delle scorte;

c) al prezzo massimo di acquisto all'importazione;

d) al prezzo di perequazione, che può essere fissato con riferimento sia al giorno dell'ordinazione, sia al giorno di consegna;

e) al tasso di base dei contributi;

f) alla nomenclatura dei tipi di apparecchi e procedimenti di fabbricazione ai sensi dell'articolo 9;

g) alle deroghe a norma dell'articolo 7 della presente decisione;

h) ai criteri per il calcolo delle economie di rottame realizzate grazie ad un maggior consumo di ghisa;

i) ai tassi del premio accordato in funzione di tali economie.

2. Previo accordo della Cassa in ordine alle proposte dell'Ufficio Comune, quest'ultimo è competente a trattare gli acquisti per conto comune; i contratti di acquisto sono peraltro conclusi direttamente tra i venditori e i consumatori interessati.

3. Limitatamente a quando ciò risulti necessario per l'approvvigionamento regolare del mercato comune, l'Ufficio Comune può d'altra parte concludere direttamente dei contratti di acquisto e di nolo per conto di consumatori da designare ulteriormente. Tuttavia, tali quantitativi devono al più tardi essere attribuiti al momento della loro entrata nella Comunità ai consumatori compresi nel quadro delle previsioni d'insieme.

Articolo 12

1. La Cassa è l'organo esecutivo del meccanismo finanziario instaurato con la presente decisione.

2. La Cassa notifica alle imprese l'importo dei contributi da versare e i termini di pagamento. Essa è abilitata a riscuotere tali somme.

3. In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti, la Cassa chiede l'intervento dell'Alta Autorità; quest'ultima può prendere una decisione che costituisce titolo esecutivo.

4. La Cassa può fissare le modalità di riscossione ed i tassi dei contributi da versarsi a titolo provvisorio, per uno o più periodi di conteggio, in attesa del saldo definitivo.

5. La Cassa stabilisce l'importo da bonificare alle imprese per i quantitativi di rottame oggetto di perequazione effettivamente ricevuti durante ognuno dei periodi di conteggio, nonchè l'importo dei premi da concedere per le economie di rottame.

Articolo 13

All'occorrenza, gli statuti dell'Ufficio Comune e della Cassa saranno modificati in modo da armonizzarli con la presente decisione.

Articolo 14

L'Alta Autorità nomina un rappresentante permanente e un suo sostituto presso l'Ufficio Comune e la Cassa.

Il rappresentante permanente o il suo sostituto assiste a tutte le sedute del Consiglio d'Amministrazione e dell'Assemblea Generale dell'Ufficio Comune e della Cassa, come anche delle loro Commissioni.

Il rappresentante permanente, o il suo sostituto, trasmette immediatamente all'Alta Autorità le deliberazioni adottate dai suddetti organismi e informa l'Alta Autorità di qualunque questione che richieda una deliberazione di quest'ultima, a termini dell'articolo 15 di cui in appresso.

Articolo 15

Le deliberazioni dell'Ufficio Comune e della Cassa sono adottate all'unanimità dai rispettivi Consigli per le materie di rispettiva competenza e all'unanimità dei due Consigli per le materie di competenza comune. Il rappresentante permanente dell'Alta Autorità o il suo sostituto possono, tuttavia, subordinare la decisione all'opprovazione dell'Alta Autorità.

In mancanza di una deliberazione unanime dei Consigli dell'Ufficio Comune e della Cassa, relativa alle disposizioni contenute negli articoli da 3 *a* 11, § 1 di cui sopra, o in caso di deliberazione unanime non approvata dall'Alta Autorità, la decisione è presa da quest'ultima.

L'Alta Autorità, il suo rappresentante permanente o il sostituto possono chiedere la convocazione dell'Ufficio Comune e della Cassa entro un termine massimo di dieci giorni, per sottoporre a tali organismi qualsiasi proposta. Se la seduta non ha luogo entro dieci giorni, l'Alta Autorità può prendere direttamente una decisione in merito a tali proposte.

Articolo 16

1. Le imprese contemplate dal precedente articolo 2 dovranno notificare alla Cassa, prima del 31 marzo 1957, il periodo di riferimento da loro scelto, notificandole al tempo stesso, per tale periodo di riferimento, i tonnellaggi:

— di rottame d'acquisto ricevuto, in provenienza dalla Comunità,

— di rottame ricevuto dai paesi terzi o assimilato,

— di ghisa o di acciaio greggio prodotti,

— di rottame consumato,

— di rottame proveniente dalle risorse proprie (vendite non dedotte),

— di rottame venduto e/o ceduto.

2. Per ogni mese di calendario, a decorrere dal 1° febbraio 1957, le imprese notificheranno alla Cassa, prima della fine del mese successivo, le stesse informazioni di cui al § 1 precedente, completandole con l'indicazione dei tonnellaggi:

— di rottame esistente nelle scorte nel primo giorno del mese considerato, e

— di rottame esistente nelle scorte nell'ultimo giorno del mese considerato.

3. I dati relativi alla produzione, da un lato, e al consumo, dall'altro, devono essere notificati globalmente per l'impresa e separatamente per tipo di apparechio e procedimento di fabbricazione; distinguendo la produzione di acciaio greggio da fonderia.

Il consumo di rottame nei cubilotti a vento caldo è cumulato con il procedimento di fabbricazione corrispondente.

4. I quantitativi corrispondenti agli arrivi di rottame, nonchè i quantitativi esistenti nelle scorte, devono essere notificati globalmente e separatamente per:

— rottame di acciai legati,

— altro rottame.

Articolo 17

A scopo di controllo, le informazioni trasmesse alla Cassa sono contemporaneamente comunicate in copia all'Alta Autorità.

Le dichiarazioni false provocano l'applicazione delle sanzioni previste dal terzo comma dell'articolo 47 del Trattato.

Articolo 18

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 c della presente decisione, la validità delle decisioni N° 26-55 del 20 luglio 1955 e N° 3-56 del 15 febbraio 1956 è prorogata fino al 31 luglio 1957 con gli emendamenti seguenti:

a) il periodo di conteggio di un mese (articolo 3, comma 1 della decisione N° 26-55) è sostituito dal periodo di conteggio di tre mesi, fissato all'articolo 3 § 2 della presente decisione. Le disposizioni delle decisioni N° 26-55 e N° 3-56 vanno applicate in conformità di tale modifica;

b) all'articolo 6 della decisione N° 26-55,

— il riferimento all'articolo 5, primo comma, *e)* ed *f)* della decisione N° 14-55 è sostituito con il riferimento all'articolo 11, primo comma 2, *h) e i)* della presente decisione,

— il riferimento all'articolo 9 è sostituito con il riferimento all'articolo 15 della presente decisione.

Articolo 19

La presente decisione entrerà in vigore all'interno della Comunità il 1° febbraio 1957 e sarà valida fino al 31 luglio 1958.

La decisione è altresì valida per i quantitativi di rottame importato dai paesi terzi e di rottame assimilato, acquistati:

— prima del 1° febbraio 1957 incluso, ma effettivamente ricevuti dopo tale data;

— fino al 31 luglio 1958 incluso, ma effettivamente ricevuti dopo tale data.

La decisione N° 14-55, prorogata dalle decisioni N° 10-56, N° 24-56 e N° 31-56, cessa di aver vigore il 1° febbraio 1957.

La presente decisione è stata deliberata e adottata dall'Alta Autorità nella seduta del 26 gennaio 1957.

Dall'Alta Autorità

Il Vicepresidente

A. COPPÉ